



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 7 -ASSISTENZA TERRITORIALE – SALUTE NELLE CARCERI – SISTEMA
DELLE EMERGENZE-URGENZE**

Assunto il 19/05/2025

Numero Registro Dipartimento 864

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7209 DEL 19/05/2025

Oggetto: Approvazione Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra l'Università della Calabria e la Regione Calabria

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante norme sul procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n. 502 del 1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421”*;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”*;
- il D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 *“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”*;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii”*;
- il Regolamento Regionale n. 12/2022 recante *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”* approvato con DGR n. 665 del 14 dicembre 2022;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la D.G.R. n. 444 del 12/08/2024 -recante *“DGR n. 29/24 Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Modifica ed integrazione”*;
- la D.G.R. n. 536 del 19/10/2024 –Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva –anno 2025 e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale n. 12/2022”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024, avente ad oggetto *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.” e il DPGR n. 69 del 24.10.2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento “Salute e Welfare”*;
- il D.D.G. n. 15682 del 08/11/2024 avente ad oggetto *“Attuazione della D.G.R. del 24 ottobre 2024, n. 572: provvedimento di micro - organizzazione relativo ai Settori/UA del Dipartimento “Salute e Welfare”* successivamente modificato con D.D.G. n. 15985 del 14/11/2024;
- il D.D.S. n. 18890 del 18/12/2024 avente ad oggetto *“Nomina dei Responsabili di Procedimento e individuazione dei referenti per area tematica – Modifica e integrazione D.D.S.n.2351/2024”*;
- il D.D.G.n.1533 del 06/02/2025 che conferisce l’incarico della direzione ad interim del Settore n. 7 *“Assistenza Territoriale-Salute nelle Carceri e Sistema delle Emergenze-Urgenze”* al Dott. Francesco Lucia;
- la nota prot. n. 334678 del 14/05/2025 con la quale la Dott.ssa Teresa Celestino è stata nominata Responsabile del Procedimento;

VISTI altresì

- la Legge 9 dicembre 2024, n. 187, di conversione del Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, con la quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 4, del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56;
- il DCA n. 87 del 17/08/2022 avente ad oggetto “*Approvazione Accordo Quadro con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) di cooperazione per la fornitura di servizi medici e sanitari*”;
- il DCA n. 146 del 31/10/2022, avente ad oggetto “*Approvazione Contratto Attuativo dell'accordo quadro sottoscritto in data 17 agosto 2022 con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) di cooperazione per la fornitura di servizi medici e sanitari*”;
- il DCA n. 161 del 16/11/2022, avente ad oggetto “*Integrazione ed approvazione Contratto Attuativo dell'accordo quadro sottoscritto in data 17 agosto 2022 con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) di cooperazione per la fornitura di servizi medici e sanitari*”;
- il DCA n. 187 del 28/03/25 avente ad oggetto “*Approvazione Schema Atto di rinnovo dell'Accordo Quadro tra la Regione Calabria e la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) – DCA n. 87 del 17 agosto 2022 e ss.mm.ii.*”;

PREMESSO CHE

- con DCA n. 1 del 02/01/2023 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra Regione Calabria e l'Università della Calabria per lo svolgimento del corso di formazione per il consolidamento delle competenze linguistiche nella lingua italiana, destinato al personale medico di nazionalità cubana secondo la proposta progettuale redatta dall'Università della Calabria;
- con la sopramenzionata Legge 9 dicembre 2024, n. 187, è stato prorogato al 31 dicembre 2027 quanto disposto dall'articolo 15, commi 1 e 4, del Decreto-legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, consentendo l'esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria, o di attività previste per gli operatori di interesse sanitario, sulla base di una qualifica professionale conseguita all'estero, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 13 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- la Regione Calabria, stante il perdurare dello stato di difficoltà nel reclutamento ordinario del personale medico, ha inteso promuovere attraverso le Aziende del SSR l'ulteriore reclutamento del personale medico cubano al fine di continuare a garantire i livelli adeguati di assistenza sanitaria;
- con DCA n. 187 del 28/03/25 è stato approvato l'atto di rinnovo dell'Accordo Quadro tra la Regione Calabria e la *Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.)* al fine di completare il reclutamento dei 497 medici cubani previsti, prorogandone la durata e gli effetti giuridici degli accordi precedentemente sottoscritti fino al 31 dicembre 2027;

CONSIDERATO CHE

- la Regione Calabria e l'Università della Calabria hanno avviato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, una collaborazione finalizzata all'inserimento e all'integrazione dei medici stranieri impiegati nel sistema sanitario regionale, anche ai fini della valutazione dell'efficacia dell'iniziativa in termini di miglioramento dei servizi sanitari e inclusione socio-professionale di cittadini extra-UE;
- in virtù della proroga dell'accordo con la CSMC fino al 31 dicembre 2027, si rende necessario approvare in continuità l'accordo di collaborazione tra l'Università della Calabria e la Regione Calabria – n.q del Dirigente Generale del Dipartimento “*Salute e Welfare*” al quale è stata demandata, tra l'altro, l'attuazione dei corsi per la formazione linguistica a tutto il personale medico di nazionalità cubana da inserire nelle Aziende del SSR presso l'Università della Calabria, in conformità a quanto previsto dal sopramenzionato accordo;

PRECISATO CHE

- il rapporto di collaborazione è finalizzato all'esercizio coordinato delle funzioni istituzionali delle parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L. 241/1990 e garantisce l'effettiva partecipazione delle stesse allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione dell' "*l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra l'Università della Calabria e la Regione Calabria (Allegato 1)* – n.q del Dirigente Generale del Dipartimento "*Salute e Welfare*" al quale è stata demandata, tra l'altro, l'attuazione dei corsi per la formazione linguistica a tutto il personale medico di nazionalità cubana da inserire nelle Aziende del SSR presso l'Università della Calabria, in conformità a quanto previsto dal sopramenzionato accordo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento che attesta, sulla scorta dell'istruttoria dallo stesso effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI APPROVARE *l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra l'Università della Calabria e la Regione Calabria (Allegato 1)* - n.q del Dirigente Generale del Dipartimento "*Salute e Welfare*" al quale è stata demandata tra l'altro, l'attuazione dei corsi per la formazione linguistica a tutto il personale medico di nazionalità cubana da inserire nelle Aziende del SSR presso l'Università della Calabria, in conformità a quanto previsto dal sopramenzionato accordo;

DI PRECISARE CHE il rapporto di collaborazione è finalizzato all'esercizio coordinato delle funzioni istituzionali delle parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L. 241/1990 e garantisce l'effettiva partecipazione delle stesse allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa;

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento a cura del responsabile del procedimento agli interessati;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R.6 aprile 2011 n. 11, art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs.14 marzo 2013 n.33 e ai sensi della L.R.6 aprile 2011, art.20 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Teresa Celestino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCO LUCIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Tommaso Calabrò
(con firma digitale)

ACCORDO AI SENSI DELL' ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

L'Università della Calabria (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Via Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (Cs), 87036, C.F. e P. IVA 80003950781, in persona del Rettore, Prof. Nicola Leone, domiciliato per la carica presso la predetta sede;

E

La Regione Calabria, Cod. Fisc. 02205340793, con sede in Catanzaro (CZ), Viale Europa, Località Germaneto, in persona del Dott. Tommaso Calabrò, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento «Salute e Welfare»,

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", con particolare riferimento all'art. 15, che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni;
- il DCA n. 87 del 17/08/2022, recante "*Approvazione Accordo Quadro con la Commercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) per la cooperazione nella fornitura di servizi medici e sanitari*";
- il DCA n. 146 del 31/10/2022, di approvazione del Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro sopra citato;
- il DCA n. 161 del 16/11/2022, con il quale è stata approvata l'integrazione al Contratto Attuativo, ivi incluso il Protocollo di Intesa tra Regione Calabria e Università della Calabria per la formazione linguistica del personale medico cubano;
- il DCA n. 187 del 28/03/2025, con il quale è stato approvato lo schema di rinnovo dell'Accordo Quadro per l'erogazione di corsi di formazione in lingua italiana al personale medico cubano fino a un massimo di 497 unità;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, le pubbliche amministrazioni possono concludere accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Regione Calabria e l'Università della Calabria hanno avviato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, una collaborazione finalizzata all'inserimento e all'integrazione dei medici stranieri impiegati nel sistema sanitario regionale, anche ai fini della valutazione dell'efficacia dell'iniziativa in termini di miglioramento dei servizi sanitari e inclusione socio-professionale di cittadini extra-UE;
- in attuazione del DCA n. 161/2022, con nota prot. n. 05/23 del 23 gennaio 2023, è stata stipulata una prima convenzione tra la Regione Calabria e l'Università per l'erogazione di un corso di formazione linguistica di 80 ore, conforme ai parametri del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), destinato al personale medico cubano;
- dato il proseguimento del programma di reclutamento di medici cubani per far fronte alla grave carenza di personale sanitario nelle strutture regionali, l'Università su richiesta della Regione ha

successivamente erogato, tra agosto 2023 e ottobre 2024, quattro ulteriori corsi di formazione linguistica e servizi accessori (vitto e alloggio), attualmente in fase di rendicontazione;

RILEVATO INOLTRE CHE

- la Legge 9 dicembre 2024, n. 187, di conversione del Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 4, del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56;
- tale proroga consente l'esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria da parte di personale in possesso di qualifiche professionali conseguite all'estero, secondo le procedure semplificate di cui all'art. 13 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- questa disciplina costituisce il fondamento normativo per l'impiego, a tempo determinato, del personale medico cubano attualmente in servizio presso le strutture sanitarie della Regione Calabria;

PRESO ATTO CHE

- il Servizio Sanitario Regionale calabrese presenta gravi carenze di personale medico, soprattutto in alcune specialità e aree territoriali, compromettendo l'erogazione regolare e sicura delle prestazioni sanitarie;
- per fronteggiare tale criticità, la Regione Calabria ha adottato misure straordinarie, tra cui l'attivazione di accordi internazionali per il reclutamento di personale medico straniero;
- l'effettiva integrazione di tali professionisti nel contesto sanitario locale richiede una formazione linguistica specifica, indispensabile per la sicurezza delle cure, la comunicazione con i pazienti e la collaborazione nei contesti clinici;

CONSIDERATO CHE

- per dare continuità al programma di inserimento e formazione linguistica del personale medico cubano, la Regione Calabria, in coerenza con quanto già realizzato attraverso il Protocollo d'Intesa del 23 gennaio 2023, ha emanato il DCA n. 187 del 28 marzo 2025, con il quale ha approvato lo schema di rinnovo dell'Accordo Quadro originariamente sottoscritto con CSMC S.A. (DCA n. 87/2022 e ss.mm.ii.);
- tale rinnovo prevede in continuità l'erogazione, a cura dell'Università della Calabria, di corsi di lingua italiana a favore dei medici cubani ancora da inserire nel SSR

Tutto quanto sopra premesso e considerato

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Oggetto)***

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra la Regione Calabria e l'Università della Calabria per l'erogazione di corsi di formazione linguistica in lingua italiana, destinati ai medici di nazionalità cubana impegnati a supporto del Servizio Sanitario Regionale.

L'iniziativa si fonda su un interesse comune, da un lato, garantire una comunicazione efficace tra

medici e pazienti e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria, dall'altro, valorizzare le competenze didattiche e scientifiche dell'Università in ambito linguistico e interculturale, come già riconosciuto nei precedenti atti di programmazione regionali (DCA n. 161/2022 e DCA n. 187/2025).

L'organizzazione dei corsi sarà articolata secondo le modalità definite dall'Università all'interno del piano formativo.

Articolo 2 *(Impegni delle Parti)*

L'Università della Calabria, tramite il proprio Centro Linguistico d'Ateneo, si impegna a proseguire l'attività formativa a favore dei medici cubani, mediante l'organizzazione di un nuovo ciclo di corsi intensivi di lingua italiana, secondo quanto previsto dal piano formativo.

A supporto del percorso formativo, l'Università metterà a disposizione dei partecipanti materiali e risorse digitali per lo studio autonomo, accessibili in qualsiasi momento, al fine di favorire il consolidamento e lo sviluppo progressivo delle competenze linguistiche acquisite, anche oltre la durata del corso, in un'ottica di apprendimento permanente.

Articolo 3 *(Disposizioni economiche)*

La Regione Calabria, esclusivamente a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'erogazione del corso di lingua italiana ai Medici cubani, riconosce all'Università un importo pari a € 300,00, per ciascun partecipante, a copertura dei costi di formazione. Resta escluso da tale importo il rimborso delle eventuali spese di alloggio, che, qualora sostenute, saranno oggetto di separato conteggio.

I Medici cubani potranno inoltre fruire del servizio mensa presso il Campus universitario al costo di € 9,00 per pasto. Tale spesa, in quanto riconducibile a obblighi connessi alla realizzazione dell'attività formativa, dovrà essere rimborsata ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto trattasi di rimborso di spese effettivamente sostenute dall'Università per conto dell'Amministrazione.

Articolo 4 *(Durata)*

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2027, in linea con la durata dell'Accordo Quadro attualmente in vigore con la *Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A.* (CSMC S.A.).

Resta salva la possibilità di recesso, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Accordo.

Articolo 5 *(Recesso e Risoluzione dell'Accordo)*

Le Parti, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso e/o la risoluzione devono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con

raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 giorni. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita; l'Ente, sia nel caso di recesso che di risoluzione consensuale della convenzione, deve rimborsare all'Università le spese sostenute e quelle impegnate al momento del recesso e/o della risoluzione.

Articolo 6
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la <tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati= (di seguito <GDPR=) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della attività di cui al presente Accordo, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7
(Controversie)

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Articolo 8
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le Parti, o i soggetti dalle stesse individuate, rilevassero la necessità per alcuni dei predetti ambiti di intervento, di regolamentare ulteriori aspetti non disciplinati nel presente Accordo, è fatta salva la possibilità di stipulare successivi e autonomi atti attuativi.

Università della Calabria
Il Rettore
Prof. Nicola Leone

Regione Calabria
Dirigente Generale del Dipartimento
"Salute e Welfare"
Dott. Tommaso Calabrò